



Comune di **OZZERO**

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA

SINDACO

N. 3 del 03.02.2025

Oggetto:

ORDINANZA DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
DEPOSITATI IN MODO INCONTROLLATO SUL TERRENO
CONTRADDISTINTO CATASTALMENTE DALLA PARTICELLA 198 DEL
FOGLIO 3 DI OZZERO (EX ART. 192, D.LGS. N. 152/2006)



IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Comando Regione Carabinieri Forestale "Lombardia" -Nucleo di Magenta- protocollo n. 28 del 14/01/2025 pervenuta all'ufficio protocollo del Comune di Ozzero in data 14/01/2025 n. 192 con la quale viene accertata la presenza di rifiuti pericolosi e non pericolosi depositati in modo incontrollato sul terreno contraddistinto catastalmente dalla particella 198 del foglio 3 di Ozzero (MI).

Nello specifico i rifiuti rinvenuti, meglio rappresentati nelle sei immagini allegate alla predetta segnalazione, sono stati speditivamente classificati e stimati in:

- circa 3 metri cubi di macerie edili;
- circa 2 metri cubi di materiale di risulta edile;
- motociclo tipo APE in parte arrugginito e in stato di abbandono privo di targa, batteria, sportelli, tappezzeria interna, e con pneumatici sgonfi, di cui la parte non era in grado di esibire i documenti ad esso correlati;
- n. 2 motori di autoveicoli apparentemente non bonificati, di cui uno esposto alle intemperie ed uno riposto all'interno del manufatto sopra indicato con la lettera "A";
- n. 1 cambio smontato di autoveicolo;
- n. 1 bancale di lampade al neon fuori uso e filtri di aerazione esausti;
- n. 4 balle di plastica compattata marcescente ed esposta alle intemperie;
- circa n. 50 pneumatici fuori uso;
- rifiuti legnosi, plastici e ferrosi di vario genere, e parti di autoveicoli, il tutto meglio individuabile nei rilievi fotografici.

DATO ATTO:

- che l'immobile oggetto della presente ordinanza, risulta catastalmente identificato al Foglio 3 mappale 198, del Comune di Ozzero, che -da ispezione ipotecaria- risulta di proprietà:
 - [OMISSIS];
 - [OMISSIS];
- che dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente risulta:
 - [OMISSIS];
 - [OMISSIS];

VISTO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, il quale vieta l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e sottosuolo;

CONSIDERATO che il comma 3, dell'art. 192, del D.Lgs. n. 152/2006 prescrive che: *".... chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate"*;

ATTESO che il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

DATO ATTO che l'area oggetto della presente ordinanza è interessata dall'intervento ANAS relativo al *"Collegamento tra SS11 "Padana Superiore", tra Magenta e Tangenziale ovest di Milano -Variante di Abbiategrasso sulla SS494 e adeguamento in sede del tratto di Abbiategrasso Vigevano fino al Ponte sul fiume Ticino 1° stralcio funzionale. Tratta C: Albairate-Ozzero."* (opera rientrante, altresì, nell'elenco delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, di cui alla Legge n. 443/2001 cd. "Legge Obiettivo") e sottoposto a vincolo preordinato all'esproprio;

RITENUTO che per le considerazioni sopra esposte sussista la responsabilità dei proprietari dell'area per incuria, trascuratezza, abbandono ed omessa vigilanza;

RAVVISATA pertanto, la necessità e l'urgenza di intervenire sul sito in esame, peraltro tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n. 42/2004 *(i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi)* -Parco Lombardo della Valle del Ticino- ed al fine di fronteggiare la situazione di precarietà ambientale rilevata, non procrastinabile nel tempo, di dover disporre che i proprietari procedano alla rimozione di detti rifiuti, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;

RITENUTO di dover disporre che il trasgressore obbligato proceda alla rimozione di detti rifiuti, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;

RITENUTO di non dover dar corso alla preliminare comunicazione di avvio del procedimento, in ossequio ai principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa;

VISTO:

- L'art. 192, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*
- l'art.50, del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL)

ORDINA

fatti salvi i diritti di terzi, i pareri e/o le prescrizioni di altri enti o soggetti per quanto di rispettiva competenza
ai Signori:

- [OMISSIS];
- [OMISSIS];

meglio in premessa generalizzati di procedere nel termine di **giorni 30 (trenta)** dalla data di notifica della presente ordinanza, alla rimozione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi depositati in modo incontrollato sul terreno contraddistinto catastalmente dalla particella 198 del foglio 3 di Ozzero (MI) di cui in premessa.

I rifiuti in questione dovranno essere, a cura e spese dei predetti soggetti, avviati al recupero e/o smaltiti mediante ditte specializzate, come previsto dalla normativa vigente.

AVVERTE

- che in caso d'inottemperanza o ingiustificato ritardo nel dare esecuzione a quanto disposto dal presente provvedimento, si procederà, senza pregiudizio per i provvedimenti amministrativi e penali del caso, in via sostitutiva ed in danno degli inadempienti, secondo quanto prescritto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006;
- che la mancata ottemperanza alla presente ordinanza costituirà motivo di contravvenzione per cui verrà riferito alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
- che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa.

AVVERTE, inoltre

- che il Responsabile del procedimento è l'Ufficio Tecnico Comunale, nella persona della Geom. Roberto Raffaele BARRELLA – Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
- che gli atti del presente procedimento sono depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte, documenti ed eventuali controdeduzioni ai sensi della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso, tramite posta elettronica certificata: protocollo.ozzero@legalpec.it ;

AFFIDA

Il compito di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza:

- Al Comando della Polizia Locale di Abbiategrasso, coadiuvato dall'Ufficio Tecnico Comunale;

DISPONE

- A. La notifica del presente atto - in qualità di proprietari dell'immobile identificato catastalmente al foglio n. 3 mappale n. 198 del Comune di Ozzero - individuato a mezzo ispezioni ipotecarie-, al:
 - al Sig. [OMISSIS]
 - [OMISSIS], presso la Sig.ra [OMISSIS];
 - [OMISSIS];
- B. L'inoltro del presente atto, per quanto di rispettiva competenza, a:
 - Corpo Comunale di Polizia Locale di Abbiategrasso incaricato della verifica in merito all'esecuzione della presente ordinanza -coadiuvato dall'Ufficio Tecnico Comunale-, e trasmissione alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Pavia;
 - Ufficio Tecnico Comunale;
 - Comando Regione Carabinieri Forestale "Lombardia" -Nucleo di Magenta-;
 - ANAS S.p.A. via Monzambano n. 10 -c.a. Ing. Eutimio Mucilli Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali sulla Strada Statale 11/494 "Collegamento Magenta – Vigevano"
 - ARPA Lombardia Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Dipartimento di Milano e Monza Brianza U.O.C. Bonifiche e Attività Estrattive
 - Al Consorzio dei Navigli S.p.A. che dovrà provvedere alle operazioni necessarie per l'esecuzione d'ufficio del presente provvedimento, nel caso di inadempienza dei soggetti obbligati, con le stesse modalità sopra indicate.
- C. La massima pubblicità della presente Ordinanza, tra l'altro, mediante:
 - Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.
- D. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento. La forza pubblica e gli Enti sopra richiamati sono preposti al controllo ed osservanza della presente ordinanza.

INFORMA

Che, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 104/2010 (CPA), contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. per la Lombardia, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (ex art. 9 del DPR n. 1199 del 1971), rispettivamente entro il termine di 120 giorni del dì della notifica della presente ordinanza.

Il Comune di Ozzero sarà ritenuto sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente potessero provenirle da terzi, intendendosi che quanto ordinato viene assentito senza pregiudizio dei terzi stessi.

I trasgressori interessati dalla presente Ordinanza, rimangono unici responsabili, sia civilmente che penalmente dei danni che eventualmente venissero arrecati alla proprietà od a terzi, ed inoltre, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza di quanto accertato, restandone completamente sollevato il Comune di Ozzero nonché i relativi Funzionari dipendenti.

One necessario, nel rispetto della normativa edilizia, urbanistica, monumentale, paesaggistica, dovranno essere richiesti specifici provvedimenti autorizzativi, per i quali occorrerà ottemperare a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia.

IL SINDACO

(Rag. Pietro Invernizzi)